

164.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3926	Procedimento penale nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di una ordinanza)	3926
Disegno di legge n. 1882:		Proposte di legge:	
(Emendamento all'articolo 1 presentato nella seduta del 29 marzo 1995)	3903	(Adesione di deputati)	3925
(Articoli da 2 a 16)	3904	(Annunzio)	3925
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli da 2 a 16)	3912	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3926
Missioni vaevoli nella seduta del 29 marzo 1995	3925	ERRATA CORRIGE	3926

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMU-
NITARIA 1994 (1882)*

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO, PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 1995

ART. 1.

All'allegato B, alla voce: PROTEZIONE DEL CONSUMATORE premettere la seguente:

LIBERA CIRCOLAZIONE

93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'ammonizione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega).

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis, della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto

all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto all'articolo 85 della legge medesima. È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

2. Per quanto non disciplinato dal comma 1, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati la decorrenza dei termini di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, il computo dei medesimi e l'applicazione nel tempo, con adeguamento di tali termini anche alle opere ed ai diritti aventi l'Italia come paese di origine non più protetti sulla base dei termini previgenti;

b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995 al fine di salvaguardare i diritti acquisiti di terzi.

1. 64. (Nuova formulazione).

La Commissione.

ARTICOLI DA 2 A 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ART. 2.

(*Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi

generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

i) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4,

comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

ART. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.

ART. 5.

(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 11, 17, 18, 20, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 43 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 14, 41, commi 1 e 2, e 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è differito di sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto dall'articolo 42 della citata legge n. 146 del 1994.

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/

CEE, di cui all'articolo 54 della citata legge n. 146 del 1994, è sostituito dal termine del 30 giugno 1995.

ART. 6.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

ART. 7.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione

del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

ART. 8.

(Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa).

1. Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani.

ART. 9.

(Albi dei fornitori nel settore sanitario).

1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non è requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunità europea.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9

marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 10.

(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega).

1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorni;

c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione, la mobilitazione o il trasporto di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali

attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;

d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFT).

2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 7, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, le parole: « È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore »

sono sostituite dalle seguenti: « È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore »;

b) all'articolo 1, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni. »;

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: « articolo 1, commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis ».

ART. 11.

(Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;

b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di programmi e degli organismi di radiodiffusione;

c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

d) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclu-

sivamente per il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;

d) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.

ART. 12.

(Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati l'adeguamento dei termini di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché la decorrenza di detti termini, il computo dei medesimi e l'applicazione nel tempo;

b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni;

c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1° luglio 1995 al fine di salvaguardare i diritti acquisiti di terzi.

ART. 13.

(Parità di trattamento).

1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di

cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o più regolamenti, norme per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive.

3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

ART. 14.

(Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del Consiglio).

1. L'articolo 2435-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2435-bis. — *(Bilancio in forma abbreviata).* — Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma ».

2. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. ».

ART. 15.

(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali).

1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *(Convenzioni).* — 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalla direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici, nei bandi di gara di appalto e nei capitoli d'onere possono inserire, fra le condi-

zioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, nella misura di almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto ».

CAPO II

CREDITO E RISPARMIO

ART. 16.

(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disci-

plina in relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei principi si dovrà

altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati. A tal fine dovrà essere previsto l'affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a una banca depositaria, fatte salve motivate ragioni tecniche. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

l) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

m) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

n) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contenere le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

o) le disposizioni necessarie per adeguare le direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE alla disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

p) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 7, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

N.B. - Per gli allegati al disegno di legge si veda l'atto Camera n. 1882-A, pagina 65 e seguenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 2 A 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare.

2. 3. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: criteri direttivi dettati con le seguenti criteri direttivi stabiliti.

2. 4. Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 5. Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: direttamente.

2. 6. Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: provvederanno con la seguente: provvedono.

2. 7. Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 8. Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: saranno osservati con le seguenti: debbono essere applicati.

2. 9. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 10. Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: saranno introdotte con le seguenti: sono approvate nelle forme di legge.

2. 11. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: occorrenti con la seguente: necessarie.

2. 12. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 13. Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: saranno previste con le seguenti: debbono essere previste.

2. 14. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: saranno con la seguente: sono.

2. 15. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone,

Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: solo nei casi in cui con le seguenti: solamente quando.

- 2. 16.** Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: dell'ordinamento interno del tipo di quelli.

- 2. 17.** Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per la interruzione volontaria della gravidanza.

- 2. 23.** Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne le armi.

- 2. 24.** Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne le munizioni.

- 2. 25.** Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne gli esplosivi.

- 2. 26.** Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne la disciplina igienica degli alimenti.

- 2. 27.** Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne la disciplina degli alimenti per la prima infanzia.

- 2. 28.** Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne la disciplina dei prodotti dietetici.

2. 29. Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne l'inquinamento atmosferico.

2. 30. Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne la disciplina dell'impiego pacifico dell'energia nucleare.

2. 31. Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne la disciplina in materia urbanistica ed edilizia.

2. 32. Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne la disciplina per l'assunzione di lavoratori.

2. 33. Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 34 esclude la depenalizzazione per quanto concerne il rispetto dell'obbligo delle assicurazioni sociali.

2. 34. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dove l'articolo 35 dispone che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria punite con la sola ammenda.

2. 35. Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 18. Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 19. Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 20. Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 21. Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 22. Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Nania, Carrara.

Al comma 1, sopprimere le parole da: a norma fino a: 9 marzo 1989, n. 86.

3. 2. Nania, Carrara.

Al comma 1, sopprimere le parole da: applicando fino alla fine del comma.

3. 3. Nania, Carrara.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Nania, Carrara.

Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 8,.

4. 2. Nania, Carrara.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Nania, Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente

legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne la direttiva 92/57/CEE per la cui attuazione dovrà provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 2.

Governo.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Nania, Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patardino, Colosimo.

Al comma 1, sostituire le parole: articolo 1, comma 1, della legge con le seguenti: articolo 1 della legge.

5. 4. Nania, Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patardino, Colosimo.

Sopprimere il comma 2.

5. 5. Nania, Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patardino, Colosimo.

Sopprimere il comma 3.

5. 6. Nania, Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valen-

tini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patardino, Colosimo.

Sopprimere il comma 4.

5. 7. Nania, Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patardino, Colosimo.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: 10 mesi.

6. 1.

Rosso.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 dicembre 1995, dispone la concessione delle agevolazioni alle attività produttive di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Alle domande che, alla data del 31 dicembre 1993, presentavano uno stato di avanzamento contabile inferiore al 75 per cento sono applicate le intensità di aiuto di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992.

7. 01.

Rosso.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il

Presidente del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di coordinamento delle nuove iniziative cofinanziate dall'Unione europea nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché nelle aree di crisi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche esercitando la facoltà prevista al comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla presentazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e di quanto stabilito dalla presente legge.

3. L'Osservatorio delle politiche regionali, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nei rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati dall'Osservatorio o, per suo conto, dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, subentra, dalla medesima data, la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale in servizio all'Osservatorio è immesso nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri con la medesima decorrenza di originaria assegnazione al citato Osservatorio. Le somme già assegnate al Ministero del bilancio e della programmazione economica per le finalità dell'Osservatorio delle politiche regionali, con le deliberazioni CIPE del 13 aprile 1994 e del 24 giugno 1994, nonché quelle *pro quota* relative alle spese per il

personale, sono trasferite nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri per le medesime finalità.

7. 02.

Rosso.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, la parola: finanziari.

10. 4. Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti, Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 1.

Rosso.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: , la mobilitazione o il trasporto con le seguenti: o il trasferimento.

10. 5. Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti, Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

10. 6. Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti, Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti ope-

ranti dall'estero sarà limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

10. 2.

Rosso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con uno o più decreti legislativi, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, salva la riduzione a venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, può essere estesa, in tutto o in parte, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione, la mobilitazione o il trasporto di ingenti disponibilità economiche e finanziarie o di risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Con i medesimi decreti legislativi è effettuata la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo.

10. 3.

Rosso.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con adeguamento di tali termini anche alle opere ed ai diritti aventi l'Italia come paese di origine non più protetti sulla base dei termini previgenti;.

12. 2.

Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 1.

Rosso.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Parità di trattamento).

1. Il Governo, con uno o più regolamenti, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164 nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive.

3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro

quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

13. 1. Bassi Lagostena, Prestigiacomo, Micciché, Godino.

Al comma 1, dopo le parole: con uno o più regolamenti, norme, inserire le seguenti: per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e.

13. 2.

Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: indicate dalle leggi 10 aprile 1991, n. 125, e 25 febbraio 1992, n. 215.

13. 5. Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana norme ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, al regolamento (CEE) n. 2052/88, affinché nelle azioni cofinanziate dai fondi strutturali europei sia riservato almeno il 20 per cento all'associazionismo ed alla imprenditoria femminile.

13. 4. Poli Bortone, Bracci Marinai, Marino Buccellato, Mussolini, Napoli, Salvo, Aprea, Bassi Lagostena, Burani Procaccini, Cabrini, Cavanna Scirea, Li Calzi, Maiolo, Martinelli, Mastranga, Tiziana Parenti, Pinto, Prestigiacomo, Fumagalli Carulli, Benetto Ravetto, Cavallini, Marin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive.

* **13. 3.**

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive.

* **13. 6.** Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: compresi quelli economici inserire le seguenti: nonché le società di capitali a partecipazione pubblica.

15. 1.

Rosso.

ART. 16.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in libera prestazione con la seguente: direttamente.

- 16. 3.** Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse *con le seguenti:* la riduzione al minimo dei conflitti di interesse che devono, comunque, svolgersi in modo trasparente.

- 16. 4.** Pampo, Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

h-bis) riformare la disciplina dell'accesso all'attività di promotore finanziario:

1) prevedendo e disciplinando il praticantato a livello di norma legislativa;

2) eliminando il vincolo di monomandato, con la cura di definire identiche garanzie per i risparmiatori sia nel caso di promotori monomandatari sia nel caso di promotori plurimandatari;

3) eliminando il riferimento alle sedi delle camere di commercio dei capoluoghi di regione per quanto concerne l'articolazione territoriale dell'Albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari e prevedendo che — ferma la nomina di due membri delle Commissioni locali da parte della CONSOB e delle associazioni rappresentative della categoria dei promotori finanziari — il terzo membro sia designato dalle associazioni rappresentative degli intermediari autorizzati;

h-ter) attribuire alla CONSOB la facoltà di delegare la formulazione di regole di comportamento per i promotori finanziari e il controllo del rispetto delle stesse

alle associazioni di categoria dei promotori, fermo restando il potere della CONSOB di operare le opportune verifiche;

- 16. 5.** Morselli, Pezzella, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

- 16. 1.**

Rosso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

- * **16. 2.** Turci, Brunale, Cennamo, Vannoni, Manca, Mariani, Agostini, Sitra, Magda Negri, Campatelli, Visco.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al

presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funziona-

mento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

* 16. 6.

Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 29 marzo 1995.**

Bassi Lagostena, Benedetti Valentini, Buttiglione, Cipriani, Lembo, Liotta, Martino, Masi, Mastrangeli, Maticena, Mealli, Menegon, Moiola Viganò, Montecchi, Rubino.

Annuncio di proposte di legge.

In data 28 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SOSPISI: « Modifiche all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di danno ambientale » (2298);

PEZZOLI ed altri: « Norme per la liberalizzazione dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo » (2299);

GALDELLI: « Norme in materia di erboristeria e disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita delle piante officinali » (2300);

RAVETTA: « Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di trattamenti pensionistici anticipati » (2301);

BERGAMO: « Istituzione della lotta nazionale di Paola » (2302);

COCCI ed altri: « Norme a favore dei lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed isti-

tuzione di una corsia di mobilità preferenziale per i dipendenti degli enti previdenziali privatizzati » (2303);

CIOCCHETTI e MEOCCI: « Norme relative alla composizione del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA » (2304);

LOVISONI: « Norme per la corresponsione di indennizzi a cittadini e ad imprese italiane per beni perduti all'estero » (2305);

DI FONZO ed altri: « Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (EN-RAAF) » (2306);

GRIMALDI: « Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene » (2307);

DI ROSA e PERICU: « Norme per il trasferimento alle città portuali di beni del demanio marittimo ricompresi nel perimetro portuale » (2308).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge CACCAVARI e FUMAGALLI: « Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell'itinerario detto "Via Francigena" » (1887) (annunciata nella seduta del 18 gennaio 1995) è

stata successivamente sottoscritta anche dai deputati BELLEI TRENTI, MORONI, CARLESIMO e BUONTEMPO.

La proposta di legge BRACCI MARINAI ed altri: « Riordino della disciplina del lavoro a domicilio » (2078) (annunziata nella seduta del 23 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati SCALIA, PECORARO SCANIO, MELANDRI e CAMPATELLI.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

SCERMINO ed altri: « Provvedimenti urgenti in materia di giustizia civile. Istituzione dei vicepretori aggregati e delle sezioni stralcio » (2157) (Parere della I, della V e della VI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

BENEDETTI VALENTINI e GRAMAZIO: « Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » (2118) (Parere della I, della III e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

COLLAVINI: « Ulteriore differimento del termine di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la denuncia dei pozzi esistenti » (2291) (Parere della I e della XII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

PERTICARO: « Nuova disciplina del trasporto pubblico locale » (2099) (Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Norme a tutela della libertà e dignità della persona dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (1951) (Parere della I, della II e della XII Commissione).

Annuncio della trasmissione di copia di una ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Con ordinanza del 23 febbraio 1995, pervenuta alla Camera in data 23 marzo 1995, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza ha rigettato — ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 — l'istanza di sospensione — formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione — del procedimento penale pendente presso tale autorità giudiziaria nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tali atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 28 marzo 1995, a pagina 3889, prima colonna, la ventitreesima riga è sostituita dalla seguente: « In data 24 marzo 1995 il Presidente ».